

Gazzetta ufficiale

C 251

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

61° anno

18 luglio 2018

Sommario

II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI
DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2018/C 251/01	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.8906 — Goodyear/Bridgestone/TireHub) ⁽¹⁾	1
2018/C 251/02	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.8910 — Bouygues/Alpiq InTec and Kraftanlagen München) ⁽¹⁾	1

III Atti preparatori

Banca centrale europea

2018/C 251/03	Parere della Banca centrale europea, dell'11 maggio 2018, su una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1095/2010 che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) e gli atti giuridici connessi e su una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari e la direttiva 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (CON/2018/26)	2
---------------	--	---

IT

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Consiglio

2018/C 251/04	Decisione del Consiglio, del 13 luglio 2018, relativa alla nomina di un supplente del consiglio di amministrazione dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere per la Grecia	5
2018/C 251/05	Avviso all'attenzione di una persona e di un'entità cui si applicano le misure restrittive previste dalla decisione (PESC) 2016/849 del Consiglio, attuata dalla decisione di esecuzione (PESC) 2018/1016 del Consiglio, e dal regolamento (UE) 2017/1509 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1009 del Consiglio, relativi a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea	7

Commissione europea

2018/C 251/06	Tassi di cambio dell'euro	8
2018/C 251/07	Decisione della Commissione, del 17 luglio 2018, che istituisce il gruppo di esperti della Commissione «Gruppo direttivo per la promozione della salute, la prevenzione delle malattie e la gestione delle malattie non trasmissibili» e che abroga la decisione che istituisce un gruppo di esperti della Commissione sulle malattie rare e la decisione che istituisce un gruppo di esperti della Commissione sulla lotta contro il cancro ⁽¹⁾	9

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

II

*(Comunicazioni)*COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI
E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso M.8906 — Goodyear/Bridgestone/TireHub)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2018/C 251/01)

Il 4 giugno 2018 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it>) con il numero di riferimento 32018M8906. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.

⁽¹⁾ GUL 24 del 29.1.2004, pag. 1.

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso M.8910 — Bouygues/Alpiq InTec and Kraftanlagen München)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2018/C 251/02)

L'11 luglio 2018 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it>) con il numero di riferimento 32018M8910. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.

⁽¹⁾ GUL 24 del 29.1.2004, pag. 1.

III

*(Atti preparatori)***BANCA CENTRALE EUROPEA****PARERE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA****dell'11 maggio 2018**

su una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1095/2010 che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) e gli atti giuridici connessi e su una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari e la direttiva 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II)

(CON/2018/26)**(2018/C 251/03)****Introduzione e base giuridica**

In data 23 novembre 2017 e 4 dicembre 2017 la Banca centrale europea (BCE) ha ricevuto dal Consiglio dell'Unione europea e dal Parlamento europeo, rispettivamente, una richiesta di parere in merito a una proposta di regolamento del Parlamento europeo che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), il regolamento (UE) n. 1094/2010 che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), il regolamento (UE) n. 1095/2010 che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), il regolamento (UE) n. 345/2013 relativo ai fondi europei per il venture capital, il regolamento (UE) n. 346/2013 relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale, il regolamento (UE) n. 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari, il regolamento (UE) 2015/760 relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine, il regolamento (UE) 2016/1011 sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e il regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato ⁽¹⁾ (di seguito la «proposta di regolamento»).

In data 20 novembre 2017 la BCE ha ricevuto dal Consiglio dell'Unione europea e dal Parlamento europeo, rispettivamente, una richiesta di parere in merito a una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari e la direttiva 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) ⁽²⁾ (di seguito la «proposta di direttiva»).

La BCE è competente a formulare un parere in virtù degli articoli 127, paragrafo 4, e 282, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea in quanto la proposta di regolamento e la proposta di direttiva contengono disposizioni che incidono sui compiti fondamentali del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) di definire e attuare la politica monetaria e di promuovere il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento di cui al primo e al quarto trattino dell'articolo 127, paragrafo 2, del trattato e sugli specifici compiti conferiti alla BCE concernenti la vigilanza prudenziale degli enti creditizi, di cui all'articolo 127, paragrafo 6, del trattato. In conformità al primo periodo dell'articolo 17.5 del regolamento interno della Banca centrale europea, il Consiglio direttivo ha adottato il presente parere.

La proposta di regolamento e la proposta di direttiva si inquadrano nell'ambito di una serie completa di proposte di riforma del Sistema europeo di vigilanza finanziaria, composto dalle tre autorità europee di vigilanza (AEV) e dal Comitato europeo per il rischio sistemico ⁽³⁾. Poiché il pacchetto attiene a compiti diversi assolti dal SEBC e dalla BCE, la BCE adotta tre pareri distinti. Il presente parere, pertanto, deve essere letto in combinato disposto con il parere CON/2018/12,

⁽¹⁾ COM(2017) 536 final.

⁽²⁾ COM(2017) 537 final.

⁽³⁾ COM(2017) 542 final.

del 2 marzo 2018, su una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1092/2010 relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell'Unione europea e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico⁽¹⁾ e con il parere CON/2018/19, dell'11 aprile 2018, su una proposta di regolamento che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) e gli atti giuridici connessi⁽²⁾.

Osservazioni di carattere generale

La BCE limiterà le proprie osservazioni a quelle parti della proposta della Commissione che sono rilevanti per l'attuazione della politica monetaria ai sensi del primo trattino dell'articolo 127, paragrafo 2, del trattato, la promozione del regolare funzionamento dei sistemi di pagamento ai sensi del quarto trattino dell'articolo 127, paragrafo 2, del trattato, e gli specifici compiti conferiti alla BCE concernenti la vigilanza prudenziale degli enti creditizi, di cui all'articolo 127, paragrafo 6, del trattato.

La BCE vorrebbe sottolineare che infrastrutture dei mercati finanziari sicure ed efficienti, in particolare i sistemi di compensazione per gli strumenti finanziari, sono essenziali per l'assolvimento dei compiti fondamentali del SEBC ai sensi dell'articolo 127, paragrafo 2, del trattato e per il perseguimento del suo principale obiettivo di mantenere la stabilità dei prezzi ai sensi dell'articolo 127, paragrafo 1, del trattato⁽³⁾.

Dovrebbe anche tenersi conto del ruolo di autorità di vigilanza degli enti creditizi attribuito alla BCE ai sensi dell'articolo 127, paragrafo 6, del TFUE, in combinato disposto con il regolamento (UE) n. 1024/2013⁽⁴⁾. Al riguardo, si rammenta che la BCE ha accolto con grande favore il fatto che la proposta di EMIR II attribuisca alla BCE due voti separati nei collegi delle autorità di vigilanza, rispettivamente in quanto banca centrale di emissione e autorità di vigilanza prudenziale degli enti creditizi che siano partecipanti diretti significativi delle CCP⁽⁵⁾.

La BCE in generale sostiene l'obiettivo della proposta di regolamento di contribuire all'ulteriore sviluppo e approfondimento dell'Unione del mercato dei capitali (Capital markets union, CMU)⁽⁶⁾. Per conseguire l'obiettivo a lungo termine dell'approfondimento e dell'integrazione del mercato dei capitali dell'UE, la BCE ritiene che sia necessario prevedere la vigilanza unica almeno di specifici segmenti di mercato. Ciò è particolarmente importante per enti e attività paneuropei al fine di assicurare uniformità e pari osservanza all'interno dell'UE, assicurando così che non si verifichino discrasie mediante lo spostamento transfrontaliero delle attività⁽⁷⁾. Come proposto dalla Commissione, una vigilanza unica potrebbe essere giustificata anche per i fornitori di servizi di comunicazione dati nonché per gli amministratori degli indici di riferimento critici in un'Unione dei mercati dei capitali pienamente realizzata⁽⁷⁾.

Osservazioni specifiche

1. Ruolo della banca centrale di emissione su questioni riguardanti le CCP

1.1. La BCE sostiene la necessità di rivedere la struttura di governance dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati. Inoltre, essa ritiene essenziale includere un rappresentante della BCE, nell'ambito del mandato di politica monetaria, come membro permanente senza diritto di voto del Consiglio delle autorità di vigilanza. Ciò

⁽¹⁾ Parere CON/2018/2 della Banca centrale europea, del 2 marzo 2018, su una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1092/2010 relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell'Unione europea e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico (GU C 120 del 6.4.2018, pag. 2). Tutti i pareri della BCE sono pubblicati sul sito internet della BCE all'indirizzo www.ecb.europa.eu.

⁽²⁾ Parere CON/2018/19 della Banca centrale europea, dell'11 aprile 2018, su una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) e gli atti giuridici connessi, non ancora pubblicato sulla Gazzetta ufficiale.

⁽³⁾ Cfr. il paragrafo 4.1 del parere CON/2017/39 della Banca centrale europea, del 4 ottobre 2017, relativo a una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1095/2010 che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) e il regolamento (UE) n. 648/2012 per quanto riguarda le procedure e le autorità per l'autorizzazione delle controparti centrali e i requisiti per il riconoscimento delle CCP di paesi terzi (GU C 385 del 15.11.2017, pag. 3).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63).

⁽⁵⁾ Cfr. il paragrafo 1.1 del parere CON/2017/39.

⁽⁶⁾ Cfr. pagine 1 e 18 del contributo dell'Eurosistema al Libro verde della Commissione «Costruire un'Unione dei mercati dei capitali», febbraio 2015 (di seguito il «contributo dell'Eurosistema al Libro verde sulla CMU») disponibile sul sito internet della BCE.

⁽⁷⁾ Cfr. pagina 18 del contributo dell'Eurosistema al Libro verde sulla CMU.

assicurerebbe l'efficacia della cooperazione, del coordinamento e dello scambio di informazioni tra le autorità di vigilanza e la BCE quale banca centrale di emissione responsabile dell'euro, che è un elemento di vitale importanza in vista del potenziamento del ruolo della banca centrale di emissione ai sensi della proposta di EMIR II ⁽¹⁾. La BCE vede con favore le modifiche di cui alla proposta di EMIR II, che chiariscono i compiti conferiti alla sessione esecutiva per le CCP, di cui la banca centrale di emissione interessata è membro permanente privo di diritto di voto ⁽²⁾.

- 1.2. Tali modifiche sono necessarie per distinguere chiaramente i poteri decisionali esclusivi della sessione esecutiva per le CCP su questioni riguardanti le CCP dai poteri assegnati al comitato esecutivo dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati in questioni non riguardanti le CCP. Considerata la rappresentanza della BCE nella sessione esecutiva per la CCP in quanto banca centrale di emissione, la BCE ritiene che tale chiarimento consentirà ai membri del SEBC di essere effettivamente ed efficacemente coinvolti nel processo decisionale e nella condivisione di informazioni su questioni direttamente rilevanti per l'assolvimento dei compiti fondamentali del SEBC e per il conseguimento del suo obiettivo primario del mantenimento della stabilità dei prezzi ⁽³⁾.

Fatto a Francoforte sul Meno, l'11 maggio 2018.

Il Presidente della BCE

Mario DRAGHI

⁽¹⁾ Cfr. il paragrafo 7 del parere CON/2017/39. cfr. anche la proposta di regolamento che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 per quanto riguarda l'obbligo di compensazione, la sospensione dell'obbligo di compensazione, gli obblighi di segnalazione, le tecniche di attenuazione del rischio per i contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale, la registrazione e la vigilanza dei repertori di dati sulle negoziazioni e i requisiti dei repertori di dati sulle negoziazioni, COM(2017) 208 final.

⁽²⁾ Cfr. modifica della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1095/2010 che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) e il regolamento (UE) n. 648/2012 per quanto riguarda le procedure e le autorità per l'autorizzazione delle controparti centrali e i requisiti per il riconoscimento delle CCP di paesi terzi (proposta di EMIR II della Commissione), COM(2017) 539/F1, disponibile sul sito internet della Commissione all'indirizzo www.ec.europa.eu.

⁽³⁾ Cfr. il paragrafo 2.1 del parere CON/2017/39.

IV

(Informazioni)

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 13 luglio 2018

relativa alla nomina di un supplente del consiglio di amministrazione dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere per la Grecia

(2018/C 251/04)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1922/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Istituto europeo per l'uguaglianza di genere ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) Con decisione del 26 maggio 2016 ⁽²⁾, il Consiglio ha nominato 18 membri e 17 supplenti del consiglio di amministrazione dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere per il periodo dal 1° giugno 2016 al 31 maggio 2019.
- (2) Il governo greco ha presentato una candidatura per un seggio di supplente resosi vacante,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La seguente persona è nominata supplente del consiglio di amministrazione dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere per la Grecia per il resto dell'attuale mandato, che si protrae fino al 31 maggio 2019.

RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI

Paese	Membro	Supplente
Grecia		sig. Dimitrios PLATIS

Articolo 2

Il Consiglio nomina in una data successiva i membri e i supplenti non ancora designati.

⁽¹⁾ GUL 403 del 30.12.2006, pag. 9.⁽²⁾ Decisione del Consiglio, del 26 maggio 2016, recante nomina dei membri titolari e supplenti del consiglio di amministrazione dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (GU C 199 del 4.6.2016, pag. 5).

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2018

Per il Consiglio

Il presidente

H. LÖGER

Avviso all'attenzione di una persona e di un'entità cui si applicano le misure restrittive previste dalla decisione (PESC) 2016/849 del Consiglio, attuata dalla decisione di esecuzione (PESC) 2018/1016 del Consiglio, e dal regolamento (UE) 2017/1509 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1009 del Consiglio, relativi a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea

(2018/C 251/05)

Le seguenti informazioni sono portate all'attenzione di Ri Hong-sop e di Munitions Industry Department, la persona e l'entità che figurano nell'allegato I della decisione (PESC) 2016/849 del Consiglio ⁽¹⁾, attuata dalla decisione di esecuzione (PESC) 2018/1016 del Consiglio ⁽²⁾, e nell'allegato XIII del regolamento (UE) 2017/1509 del Consiglio ⁽³⁾, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1009 del Consiglio ⁽⁴⁾, relativi a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea.

Il 9 luglio 2018 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di aggiornare le informazioni relative alla persona e all'entità suddette, che sono oggetto delle misure previste dalla risoluzione 1718 (2006) del Consiglio di sicurezza dell'ONU.

La persona e l'entità interessate possono presentare in qualsiasi momento una richiesta al comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito a norma della risoluzione 1718 (2006), unitamente agli eventuali documenti giustificativi, affinché siano riconsiderate le decisioni concernenti la loro inclusione nell'elenco dell'ONU. Tali richieste dovranno essere inoltrate al seguente indirizzo:

United Nations — Focal point for delisting
Security Council Subsidiary Organs Branch
Room S-3055 E
New York, NY 10017
UNITED STATES OF AMERICA

Per maggiori informazioni consultare: <https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1718>

Facendo seguito alla decisione dell'ONU, il Consiglio dell'Unione europea ha deciso che le informazioni aggiornate relative alla persona e all'entità suddette dovrebbero rispecchiarsi anche nell'allegato I della decisione (PESC) 2016/849 e nell'allegato XIII del regolamento (UE) 2017/1509 relativi a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea.

La persona e l'entità interessate possono presentare al Consiglio, unitamente ai documenti giustificativi, una richiesta volta ad ottenere il riesame della decisione che le include nell'elenco summenzionato al seguente indirizzo:

Consiglio dell'Unione europea
Segretariato generale
DG RELEX.1.C - Questioni orizzontali
Rue de la Loi/Wetstraat 175
1048 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

Indirizzo di posta elettronica: sanctions@consilium.europa.eu

Si richiama inoltre l'attenzione della persona e dell'entità interessate sulla possibilità di presentare ricorso contro la decisione del Consiglio dinanzi al Tribunale dell'Unione europea conformemente alle condizioni stabilite all'articolo 275, secondo comma, e all'articolo 263, quarto e sesto comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

⁽¹⁾ GUL 141 del 28.5.2016, pag. 79.

⁽²⁾ GUL 181 del 18.7.2018, pag. 86.

⁽³⁾ GUL 224 del 31.8.2017, pag. 1.

⁽⁴⁾ GUL 181 del 18.7.2018, pag. 1.

COMMISSIONE EUROPEA

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾

17 luglio 2018

(2018/C 251/06)

1 euro =

Moneta	Tasso di cambio	Moneta	Tasso di cambio		
USD	dollari USA	1,1707	CAD	dollari canadesi	1,5403
JPY	yen giapponesi	131,81	HKD	dollari di Hong Kong	9,1888
DKK	corone danesi	7,4540	NZD	dollari neozelandesi	1,7191
GBP	sterline inglesi	0,88725	SGD	dollari di Singapore	1,5941
SEK	corone svedesi	10,3003	KRW	won sudcoreani	1 319,73
CHF	franchi svizzeri	1,1648	ZAR	rand sudafricani	15,5376
ISK	corone islandesi	124,60	CNY	renminbi Yuan cinese	7,8324
NOK	corone norvegesi	9,4875	HRK	kuna croata	7,3915
BGN	lev bulgari	1,9558	IDR	rupia indonesiana	16 822,96
CZK	corone ceche	25,875	MYR	ringgit malese	4,7267
HUF	fiorini ungheresi	323,35	PHP	peso filippino	62,495
PLN	zloty polacchi	4,3007	RUB	rublo russo	73,1793
RON	leu rumeni	4,6617	THB	baht thailandese	38,949
TRY	lire turche	5,6613	BRL	real brasiliano	4,5281
AUD	dollari australiani	1,5810	MXN	peso messicano	22,1732
			INR	rupia indiana	80,1405

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE**del 17 luglio 2018**

che istituisce il gruppo di esperti della Commissione «Gruppo direttivo per la promozione della salute, la prevenzione delle malattie e la gestione delle malattie non trasmissibili» e che abroga la decisione che istituisce un gruppo di esperti della Commissione sulle malattie rare e la decisione che istituisce un gruppo di esperti della Commissione sulla lotta contro il cancro

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2018/C 251/07)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 168, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, gli Stati membri sono tenuti a coordinare tra loro, in collegamento con la Commissione, le rispettive politiche ed i rispettivi programmi nei settori di cui al paragrafo 1 di tale articolo. La Commissione può prendere, in stretto contatto con gli Stati membri, ogni iniziativa utile a promuovere detto coordinamento, in particolare iniziative finalizzate alla definizione di orientamenti e indicatori, all'organizzazione di scambi delle migliori pratiche e alla preparazione di elementi necessari per il controllo e la valutazione periodici.
- (2) Il 7 dicembre 2010 il Consiglio ha adottato le conclusioni «Approcci innovativi alle malattie croniche nella sanità pubblica e nei sistemi di assistenza sanitaria»⁽¹⁾, che invitano gli Stati membri a identificare e scambiare buone pratiche in materia di malattie croniche.
- (3) Il 4 aprile 2014 la Commissione ha adottato una comunicazione relativa a sistemi sanitari efficaci, accessibili e resilienti⁽²⁾, secondo la quale le iniziative con cui l'Unione europea può sostenere i responsabili nazionali negli Stati membri si concentreranno sui metodi e sugli strumenti che consentiranno agli Stati membri di ottenere una maggiore efficacia, accessibilità e resilienza dei sistemi sanitari.
- (4) Il 22 novembre 2016 la Commissione ha adottato la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Il futuro sostenibile dell'Europa: prossime tappe. L'azione europea a favore della sostenibilità»⁽³⁾, secondo la quale l'Unione è fermamente decisa a fare da apripista per quanto riguarda l'attuazione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e dei relativi obiettivi adottati nel quadro delle Nazioni Unite. In particolare, per contribuire al conseguimento dell'obiettivo di sviluppo sostenibile 3 «Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età» l'Unione integra le azioni degli Stati membri attraverso iniziative legislative e di altro tipo nei settori della sanità pubblica, dei sistemi sanitari e dei problemi di salute legati all'ambiente. La Commissione aiuterà gli Stati membri a conseguire le finalità nell'ambito di questo obiettivo, in particolare riducendo la mortalità legata alle malattie croniche.
- (5) Il regolamento (UE) n. 282/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽⁴⁾, che istituisce il terzo programma d'azione dell'Unione in materia di salute (2014-2020), prevede che una delle priorità tematiche del programma sia promuovere la salute, prevenire le malattie e incoraggiare ambienti favorevoli a stili di vita sani. Le azioni previste nell'ambito di tale priorità comprendono il sostegno alla cooperazione e alla messa in rete nell'Unione in relazione alla prevenzione e al miglioramento della risposta alle patologie croniche, compresi il cancro, le malattie connesse all'età e le malattie neurodegenerative, condividendo le conoscenze, le buone prassi e sviluppando attività congiunte in materia di prevenzione, diagnosi precoce e gestione delle malattie non trasmissibili.
- (6) Alla luce di tali impegni e obblighi assunti nel settore della sanità pubblica è quindi necessario istituire un gruppo di esperti nel campo della promozione della salute, della prevenzione delle malattie e della gestione delle malattie non trasmissibili e definirne i compiti e la struttura.

⁽¹⁾ GU C 74 dell'8.3.2011, pag. 4.

⁽²⁾ COM(2014) 215 final del 4.4.2014.

⁽³⁾ COM(2016) 739 final del 22.11.2016.

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) n. 282/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, sulla istituzione del terzo programma d'azione dell'Unione in materia di salute (2014-2020) e che abroga la decisione n. 1350/2007/CE (GU L 86 del 21.3.2014, pag. 1).

- (7) La decisione C(2016) 3301 della Commissione ⁽¹⁾ ha aggiornato la normativa concernente tutti i gruppi di esperti della Commissione. Le nuove norme mirano a conferire maggiore chiarezza e trasparenza per quanto riguarda la composizione dei gruppi di esperti. I compiti e la struttura del gruppo di esperti per la promozione della salute, la prevenzione delle malattie e la gestione delle malattie non trasmissibili dovrebbero quindi essere definiti conformemente a tale decisione.
- (8) Il gruppo di esperti dovrebbe fornire alla Commissione consulenza e competenze per la formulazione e l'attuazione delle attività dell'Unione nell'ambito della promozione della salute, della prevenzione delle malattie e della gestione delle malattie non trasmissibili e favorire scambi di esperienze, politiche e pratiche pertinenti tra gli Stati membri e i vari soggetti coinvolti.
- (9) Il gruppo di esperti dovrebbe fornire consulenza alla Commissione nella selezione delle buone e delle migliori pratiche al fine di sostenere il trasferimento e la diffusione di queste ultime negli Stati membri mediante il programma dell'UE per la salute o altri strumenti finanziari dell'Unione.
- (10) Il gruppo di esperti dovrebbe aiutare gli Stati membri a conseguire l'obiettivo di sviluppo sostenibile 3 e in particolare a ridurre la mortalità prematura legata alle malattie non trasmissibili.
- (11) Il gruppo di esperti dovrebbe fornire consulenza alla Commissione negli sforzi tesi al coordinamento delle attività che contribuiscono a ridurre la mortalità prematura legata alle malattie non trasmissibili.
- (12) Il gruppo di esperti dovrebbe fornire consulenza alla Commissione in merito al miglioramento della diffusione dei risultati delle ricerche nell'ambito della promozione della salute, della prevenzione delle malattie e della gestione delle malattie non trasmissibili.
- (13) Il gruppo di esperti dovrebbe coordinare le sue attività con quelle del gruppo di esperti sull'informazione in campo sanitario (EGHI), che fornisce consulenza alla Commissione sulle necessità a livello di informazioni sanitarie, le soluzioni tecniche e le priorità relative alla definizione di politiche sanitarie basate sui dati. In particolare, il gruppo di esperti dovrebbe utilizzare le conoscenze dell'EGHI nel valutare il processo di trasferimento e attuazione delle migliori pratiche e i suoi risultati.
- (14) Al fine di garantire un trasferimento e un'attuazione efficaci delle migliori pratiche e degli interventi strategici tra i paesi, il gruppo di esperti dovrebbe essere composto da autorità degli Stati membri.
- (15) È opportuno stabilire norme sulla divulgazione delle informazioni da parte dei membri del gruppo di esperti.
- (16) Il gruppo di esperti dovrebbe trattare i dati personali in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾.
- (17) Poiché il gruppo di esperti della Commissione «Gruppo direttivo per la promozione della salute, la prevenzione delle malattie e la gestione delle malattie non trasmissibili» si occuperà di questioni che attualmente rientrano nel mandato del gruppo di esperti sulle malattie rare istituito dalla decisione della Commissione, del 30 luglio 2013, che istituisce un gruppo di esperti della Commissione sulle malattie rare e che abroga la decisione 2009/872/CE («decisione che istituisce un gruppo di esperti della Commissione sulle malattie rare» ⁽³⁾) e del gruppo di esperti sulla lotta contro il cancro istituito dalla decisione della Commissione, del 3 giugno 2014, che istituisce un gruppo di esperti della Commissione sulla lotta contro il cancro e abroga la decisione 96/469/CE («decisione che istituisce un gruppo di esperti della Commissione sulla lotta contro il cancro» ⁽⁴⁾), tali decisioni dovrebbero essere abrogate.
- (18) È opportuno fissare un periodo di applicazione della presente decisione. La Commissione valuterà a tempo debito l'opportunità di una proroga,

DECIDE:

Articolo 1

Oggetto

È istituito il gruppo di esperti «Gruppo direttivo per la promozione della salute, la prevenzione delle malattie e la gestione delle malattie non trasmissibili» («il gruppo»).

⁽¹⁾ *Commission Decision C(2016) 3301 of 30.5.2016 establishing horizontal rules on the creation and operation of Commission expert groups* [Decisione C(2016) 3301 della Commissione, del 30.5.2016, recante norme orizzontali sulla creazione e il funzionamento dei gruppi di esperti della Commissione].

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

⁽³⁾ Decisione della Commissione, del 30 luglio 2013, che istituisce un gruppo di esperti della Commissione sulle malattie rare e che abroga la decisione 2009/872/CE (GU C 219 del 31.7.2013, pag. 4).

⁽⁴⁾ Decisione della Commissione, del 3 giugno 2014, che istituisce un gruppo di esperti della Commissione sulla lotta contro il cancro e che abroga la decisione 96/469/CE (GU C 167 del 4.6.2014, pag. 4).

Articolo 2

Compiti

Il gruppo svolge i seguenti compiti:

- a) fornisce consulenza alla Commissione e la assiste nell'adozione di iniziative volte a promuovere il coordinamento tra gli Stati membri per affrontare le sfide dovute alle malattie non trasmissibili nell'Unione;
- b) fornisce consulenza alla Commissione nella selezione delle migliori pratiche al fine di sostenere gli Stati membri nel trasferimento e nell'ulteriore attuazione di queste ultime nell'ambito della promozione della salute, della prevenzione delle malattie e della gestione delle malattie non trasmissibili mediante il programma dell'UE per la salute o altri strumenti finanziari dell'Unione;
- c) sostiene la Commissione nel monitoraggio dei progressi effettuati verso il conseguimento dell'obiettivo di sviluppo sostenibile 3 nell'ambito dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile «Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età» e in particolare verso la riduzione della mortalità legata alle malattie non trasmissibili;
- d) fornisce consulenza alla Commissione nei suoi sforzi di coordinamento delle attività che contribuiscono a ridurre la mortalità prematura legata alle malattie non trasmissibili;
- e) fornisce consulenza alla Commissione in merito al miglioramento della diffusione dei risultati delle ricerche nell'ambito della promozione della salute, della prevenzione delle malattie e della gestione delle malattie non trasmissibili;
- f) valuta i risultati del trasferimento e dell'attuazione delle migliori pratiche in cooperazione con il gruppo di esperti sull'informazione in campo sanitario, che fornirà consulenza sui dati sanitari pertinenti nell'ambito della promozione della salute, della prevenzione delle malattie e della gestione delle malattie non trasmissibili.

Articolo 3

Consultazione

La Commissione può consultare il gruppo su qualsiasi questione di cui all'articolo 2.

Articolo 4

Composizione

1. Il gruppo è composto da un membro per ogni Stato membro. Lo Stato membro informa la Commissione in merito all'autorità che ha designato quale membro del gruppo di esperti.
2. Ciascun membro nomina il proprio rappresentante permanente e un supplente, che sono funzionari o dipendenti pubblici. I membri comunicano tali informazioni alla Commissione e sono responsabili di garantire che i loro rappresentanti abbiano un elevato livello di competenza.
3. I membri possono anche nominare rappresentanti ad hoc, a seconda dell'ordine del giorno della riunione del gruppo.

Articolo 5

Presidente

Il gruppo è presieduto da un rappresentante della direzione generale della Salute e della sicurezza alimentare della Commissione.

Articolo 6

Funzionamento

1. Il gruppo agisce su richiesta della direzione generale della Salute e della sicurezza alimentare, o di altri servizi della Commissione previo consenso della direzione generale della Salute e della sicurezza alimentare, in conformità delle norme orizzontali.
2. Le riunioni del gruppo si svolgono, in linea di principio, nei locali della Commissione.
3. La direzione generale della Salute e della sicurezza alimentare assicura i servizi di segreteria. I funzionari di altri servizi della Commissione interessati ai lavori possono assistere alle riunioni del gruppo e dei suoi sottogruppi.

4. D'intesa con la direzione generale della Salute e della sicurezza alimentare il gruppo può decidere, a maggioranza semplice dei membri, di rendere pubbliche le deliberazioni.
5. Il verbale delle discussioni relative a ciascuno dei punti all'ordine del giorno e ai pareri espressi dal gruppo è informativo e completo. Il verbale è redatto dal segretariato sotto la responsabilità del presidente.
6. Il gruppo adotta i pareri, le raccomandazioni o le relazioni per consenso. In caso di votazione il gruppo si pronuncia a maggioranza semplice dei membri. I membri che hanno espresso voto contrario hanno il diritto di far allegare ai pareri, alle raccomandazioni o alle relazioni un documento che sintetizzi le motivazioni della loro posizione.

Articolo 7

Sottogruppi

1. La direzione generale della Salute e della sicurezza alimentare della Commissione ha la facoltà di istituire sottogruppi per esaminare questioni specifiche sulla base di un mandato definito dalla Commissione. I sottogruppi operano in conformità delle norme orizzontali e riferiscono al gruppo. Essi si sciolgono una volta espletato il loro mandato.
2. I membri possono nominare quali loro rappresentanti nei sottogruppi funzionari o dipendenti pubblici che non sono loro rappresentanti permanenti nel gruppo di esperti.

Articolo 8

Esperti invitati

All'occorrenza la direzione generale della Salute e della sicurezza alimentare può invitare a partecipare al lavoro del gruppo o dei sottogruppi esperti esterni con competenze specifiche su un argomento all'ordine del giorno.

Articolo 9

Osservatori

1. I rappresentanti degli Stati EFTA che sono parti dell'accordo sullo Spazio economico europeo possono partecipare alle riunioni del gruppo in qualità di osservatori.
2. Il presidente può concedere lo status di osservatore a paesi candidati e ad altri paesi terzi qualora la partecipazione di tali paesi al lavoro del gruppo di esperti sia nell'interesse dell'Unione, in particolare sulla base di un accordo internazionale, di un accordo amministrativo o del diritto dell'Unione. Gli enti pubblici designati come osservatori nominano i propri rappresentanti.
3. Gli osservatori e i loro rappresentanti possono essere autorizzati dal presidente a partecipare alle discussioni del gruppo e a fornire competenze. Essi non hanno tuttavia diritto di voto e non partecipano alla formulazione delle raccomandazioni o dei pareri del gruppo.

Articolo 10

Regolamento interno

Su proposta della direzione generale della Salute e della sicurezza alimentare e di concerto con essa, il gruppo adotta a maggioranza semplice dei suoi membri il proprio regolamento interno basandosi sul modello di regolamento interno dei gruppi di esperti, in conformità delle norme orizzontali.

Articolo 11

Segreto professionale e trattamento delle informazioni classificate

I membri del gruppo e dei sottogruppi, così come gli esperti invitati, sono soggetti all'obbligo del segreto professionale che, in virtù dei trattati e delle relative norme di attuazione, si applica a tutti i membri delle istituzioni e al loro personale, nonché al rispetto delle norme della Commissione in materia di sicurezza riguardanti la protezione delle informazioni classificate dell'Unione, previste dalle decisioni della Commissione (UE, Euratom) 2015/443 ⁽¹⁾ e (UE, Euratom) 2015/444 ⁽²⁾. In caso di mancato rispetto di tali obblighi la Commissione può prendere tutti i provvedimenti del caso.

⁽¹⁾ Decisione (UE, Euratom) 2015/443 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulla sicurezza nella Commissione (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 41).

⁽²⁾ Decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 53).

*Articolo 12***Trasparenza**

1. Il gruppo e i suoi sottogruppi sono iscritti al registro dei gruppi di esperti.
2. Per quanto riguarda la composizione del gruppo (gruppo e sottogruppi), nel registro dei gruppi di esperti sono pubblicate le informazioni seguenti:
 - a) il nome delle autorità degli Stati membri;
 - b) il nome degli enti pubblici in veste di osservatori.
3. Tutti i documenti pertinenti (quali ordini del giorno, verbali e contributi dei partecipanti) sono resi pubblici tramite il registro dei gruppi di esperti o tramite un link dal registro ad un apposito sito web dove tali informazioni sono reperibili. L'accesso a tali siti web non è subordinato alla registrazione dell'utente né soggetto ad altre restrizioni. In particolare, la pubblicazione dell'ordine del giorno e degli altri documenti di riferimento pertinenti avviene a tempo debito prima della riunione ed è seguita dalla pubblicazione tempestiva dei verbali. Sono previste deroghe alla pubblicazione soltanto qualora si ritenga che la divulgazione di un documento possa compromettere la tutela di un interesse pubblico o privato definito all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁾.

*Articolo 13***Spese per le riunioni**

1. I partecipanti alle attività del gruppo e dei sottogruppi non sono retribuiti per i servizi resi.
2. La Commissione rimborsa le spese di viaggio e di soggiorno sostenute dai partecipanti alle attività del gruppo e dei sottogruppi. I rimborsi sono effettuati in conformità delle disposizioni vigenti applicate all'interno della Commissione e nei limiti degli stanziamenti disponibili assegnati ai servizi della Commissione nel quadro della procedura annuale di assegnazione delle risorse.

*Articolo 14***Abrogazione**

La decisione che istituisce un gruppo di esperti della Commissione sulle malattie rare e la decisione che istituisce un gruppo di esperti della Commissione sulla lotta contro il cancro sono abrogate.

*Articolo 15***Applicabilità**

La presente decisione si applica fino al 31 dicembre 2023.

Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 2018

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

ISSN 1977-0944 (edizione elettronica)
ISSN 1725-2466 (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT